



Prot. 94 del 18/01/2021

ALBO n. 2

**AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI AZIENDE
DISPONIBILI AD OSPITARE TIROCINI DI FORMAZIONE-LAVORO, IN FUNZIONE
DELLA INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE DONNE INSERITE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO "OCCUPY MY SELF" (MI RIPRENDO ME STESSA), DI CUI ALL'AVVISO
REGIONALE "S.V.O.L.T.E SUPERARE LA VIOLENZA CON ORIENTAMENTO,
LAVORO, TIROCINI, ESPERIENZE FORMATIVE" – POR CAMPANIA FSE 2014-2020**

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONSORZIO SOCIALE AGORA' S10**

PREMESSO:

- Che l'ambito territoriale S3 ex S10 ha partecipato all'Avviso pubblico "S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative" POR Campania FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo Tematico 9, Priorità di Investimento 9i, Obiettivo Specifico 7, Azione 9.2.3 approvato con .D.D. n. 63 del 17/07/2017 e successivamente modificato con D.D. 104 del 09/08/2017;
- Che il progetto proposto in ATS costituita dall'Ambito Territoriale S3 ex S10 e l'Impresa Sociale Europelife coop. a R.L." Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania con codice 00208/11/04 è stato ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 116 del 23/04/2018 della Giunta Regionale della Campania per l'importo complessivo di € 64.000,00;
- Che in data 26/06/2019 è stato stipulato l'Atto di concessione tra l'Ambito Territoriale S3 ex S10 e la Direzione Generale per le Politiche sociale e socio-sanitarie della Regione Campania;
- Che in data 18/07/2019 si procedeva a trasmettere la comunicazione di inizio attività;
- Che la proposta progettuale prevede interventi costituiti dallo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'inclusione sociale delle donne vittime della violenza di genere;

DATO ATTO:

- che, nel contempo, in data 03.05.2019 è stato sottoscritto, dai Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S10, l'Atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio sociale "Agorà S10" - Azienda speciale consortile per i servizi alla persona rep. n.27024 raccolta n.11/793, dando abbrivo alla trasformazione dell'Ambito ex art. 30 del TUEL in Azienda Speciale Consortile di cui all'art. 31 e 114 del TUEL;
- con Delibera n. 1 del 21.05.2019 l'Assemblea consortile ha proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dell'Atto costitutivo, a nominare i membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione unitamente al Presidente e al Vicepresidente dell'Assemblea Consortile;
- con Delibera n. 1 del 29.01.2020 il C.d.A. ha proceduto alla nomina del Direttore Generale nella persona del dott. Giovanni Russo;
- con Delibera n. 11 del 22.06.2020 il C.d.A. ha proposto, all'approvazione da parte dell'Assemblea consortile, il bilancio preventivo pluriennale 2020-2022 con allegati gli indicatori di bilancio e la relazione integrativa, così come previsto dall'art. 114 c. 8 del TUEL;

- con Delibera n. 11 del 30.06.2020 l'Assemblea consortile ha approvato il bilancio preventivo pluriennale 2020-2022, con allegati gli indicatori di bilancio e la relazione integrativa.

RENDE NOTO

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature/manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 che alla data di trasmissione del presente avviso pubblico risultino in possesso dei requisiti previsti dallo stesso Avviso.

Art.1 Finalità

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le candidature/manifestazioni di interesse da parte di aziende disponibili ad ospitare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4, interventi di tirocinio di orientamento e formazione-lavoro a beneficio di donne vittime di violenza di genere, attraverso la costituzione di un apposito elenco di aziende qualificate ad ospitare tirocini di inclusione socio-lavorativa sul territorio dell'Ambito

L'amministrazione si riserva ampia facoltà di selezionare le aziende che abbiano manifestato interesse la gestione di tirocini formativi, in relazione ai requisiti da queste posseduti, alla effettiva capacità numerica dei tirocini ospitabili previo svolgimento di procedura di verifica dei requisiti.

Lo svolgimento della presente indagine esplorativa del mercato e la proposizione delle candidature da parte degli interessati non introduce per l'Ambito Territoriale S3 ex S10, in tutti i casi, nessun obbligo di aggiudicazione in favore dei soggetti che abbiano manifestato interesse.

Art. 2 Ente proponente.

Ente proponente è l'Ambito Territoriale S3 ex S10 attraverso il Consorzio Sociale AGORA' S10 – soggetto capofila della ATS costituita costituita con l'Impresa Sociale Europelife coop. a R.L." Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania con codice 00208/11/04;

Il Promotore dei tirocini è l'"Impresa Sociale Europelife coop. A.R.L." Ente di Formazione Professionale accreditato Regione Campania con codice 00208/11/04;

Art. 3 Luogo di svolgimento degli interventi.

Il luogo di esecuzione e consegna del servizio è costituito dai Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S10. Gli enti ospitanti che manifesteranno interesse ai sensi del presente avviso dovranno avere la disponibilità di impianti di produzione, vendita, laboratorio, uffici o di sedi operative dislocati in almeno uno dei Comuni dell'Ambito territoriale S3 ex S10.

Art. 4 Soggetti che possono proporre la candidatura di interesse.

Possono proporre candidatura di interesse ad ospitare gli interventi di tirocinio extracurricolare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Gli interessati potranno attestare il possesso dei requisiti rendendo dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. L'ente proponente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall'art. 76 del predetto DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 5

Requisiti specifici

Gli operatori economici che proporranno interesse dovranno alla data di trasmissione del presente avviso detenere i requisiti richiesti agli operatori che ospitano gli interventi di tirocinio extra curriculare, formazione ed orientamento ai sensi dall' art. 3 del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 e precisamente:

1. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l'applicazione anche ai tirocinanti;
2. Essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili;
3. Non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
4. Non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio;
5. Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per il territorio;
6. Non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o accorpamento;
7. Non essere in pendenza di giudizio, e/o con sentenza di condanna passata in giudicato, in materia di licenziamenti;
8. Applicare il CCNL di categoria;
9. Non incorrere in alcuna delle cause ostative di cui alla L 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia).

Gli interessati potranno attestare il possesso dei requisiti rendendo dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L'ente proponente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall'art. 76 del predetto DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 6

Descrizione degli interventi di tirocinio e rispetto della disciplina di riferimento.

Il tirocinio formativo è costituito da un percorso di attivazione al lavoro da attuarsi nell'ambito delle infrastrutture produttive, commerciali e/o amministrative dell'azienda ospitante.

Il percorso deve consentire alla tirocinante di acquisire nuove e reali competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro, arricchendo le referenze curriculari ed implementando lo spettro delle opportunità di inserimento lavorativo.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso lo svolgimento delle attività del tirocinio possono costituire causa o indizio di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato tra la tirocinante ospitata e l'azienda ospitante.

Le attività di tirocinio devono svolgersi nel rispetto del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4 che stabilisce termini, modalità, condizioni e requisiti per lo svolgimento dei tirocini extra curricolari.

Art. 7

Soggetto promotore

Il Promotore dei tirocini è l' "Impresa Sociale Europelife coop. a R.L."

Art. 8

Destinatari degli interventi e progetti formativi personalizzati

Destinatari dei tirocini sono le donne prese in carica dal **Centro anti violenza** dell'ambito territoriale S3 ex S10.

Il personale del CAV ed in particolare la Equipe Multiprofessionale (EM) di riferimento procede allo screening delle donne che, superata la condizione di emergenza, sono in uscita dal circolo della violenza ed hanno esigenza di essere inserite in percorsi di inclusione lavorativa.

I servizi professionali del CAV responsabili della presa in carico della persona definiscono nell'ambito degli interventi di protezione e supporto programmati a tutela della donna vittima di violenza il progetto formativo relativo al tirocinio extracurricolare.

Il progetto formativo autorizzato dalla EM responsabile del piano personalizzato di tutela ed accompagnamento della vittima di violenza deve essere definito in accordo con il soggetto ospitante.

Il progetto formativo terrà conto delle particolari situazioni soggettive, sociali, giuridiche e familiari che condizionano la vita quotidiana delle vittime di violenza, nonché, naturalmente degli accorgimenti di carattere tutelare che è necessario adottare.

La EM definisce inoltre in accordo con l'Organizzazione ospitante obiettivi, durata, modalità di attuazione del tirocinio e la indennità da corrispondere alla tirocinante.

Art. 9

Modalità di svolgimento del tirocinio.

I tirocini dovranno essere realizzati nell'ambito della organizzazione produttiva aziendale, ossia negli uffici, opifici, laboratori, sedi operative, unità locali etc. direttamente gestiti dal soggetto ospitante.

Lo svolgimento delle attività di tirocinio formazione ed orientamento è vincolata al rispetto delle condizioni di seguito indicate:

1. La tirocinante non può essere destinata allo svolgimento di attività non coerenti con gli obiettivi previsti dal piano formativo né può essere impiegata in attività lavorative per le quali non è necessario realizzare un percorso formativo.

2. La tirocinante deve essere assegnata allo svolgimento di mansioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, in relazione a specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto formativo. A tal fine l'ente ospitante assicurerà adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, attraverso l'affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza e nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini per sostituire il personale che si trova in malattia, infortunio, maternità o ferie, né per far fronte a periodi di più intensa attività stagionale, laddove ordinariamente ricorrerebbe all'assunzione di lavoratori con contratto a termine, né per ricoprire ruoli indispensabili alla propria organizzazione aziendale.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui la tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

5. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui la tirocinante abbia svolto prestazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore, nei 180 giorni precedenti l'attivazione.

6. Ferme restando le disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, l'orario di attività della tirocinante non può eccedere quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. E' viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna, intendendo per tale quella definita dal contratto collettivo di riferimento.

7. Fra le parti non è consentita la stipula e la realizzazione di un secondo nuovo tirocinio, ancorché in relazione ad una figura professionale diversa da quella dedotta nel primo tirocinio, tale da eccedere la durata massima consentita ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 26-bis del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 10

Obblighi della tirocinante

Nel corso del tirocinio la tirocinante è tenuta a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento previsti dal progetto ed adottando un comportamento appropriato in ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza riguardo a processi produttivi, alle caratteristiche merceologiche della produzione od altre informazioni relative al soggetto ospitante dei quali venga a conoscenza, sia in corso che successivamente allo svolgimento del tirocinio;
- e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare l'obbligo del segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti non utilizzando per fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattiche ed organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

In ottemperanza delle disposizioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4, è consentita l'attivazione di tirocini anche nel caso che i beneficiari (in età lavorativa), non abbiano assolto all'obbligo scolastico.

Art. 11

Durata del tirocinio.

Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato funzionale e compatibile al raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo personalizzato.

La durata del progetto formativo dovrà essere coerente con gli obiettivi e la tempistica individuati dalla valutazione multidimensionale nella definizione del progetto personalizzato di inclusione sociale del destinatario. La durata del tirocinio sarà determinata dalla EM competente .

La durata del progetto formativo non potrà in tutti i casi eccedere la durata del progetto personalizzato di accompagnamento e tutela definito dai servizi professionali del CAV in relazione alla presa in carico delle donne vittime di violenza e dovrà rispettare le previsioni del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n. 4, ossia in particolare:

1. La durata prevista per ciascun tirocinio è di 12 mesi;
2. La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima consentita in relazione alla specifica tipologia di tirocinio. In tal caso, se il programma originariamente previsto non è stato integralmente realizzato è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e contenere un'integrazione dei contenuti del Progetto Formativo Individuale.
3. La tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità o per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
4. La tirocinante ha facoltà di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor del tirocinante e al tutor responsabile delle attività didattico-organizzative.
5. E' consentito al soggetto ospitante interrompere il rapporto di tirocinio in corso esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
 - a) Verificarsi di gravi o reiterate inadempienze da parte del tirocinante degli obblighi a suo carico. Le situazioni predette dovranno essere accertate e verificate dal soggetto promotore;

b) Insorgenza di impreviste ed imprevedibili condizioni di accentuate difficoltà organizzative, economiche o produttive nell'ambito del settore o reparto di inserimento del tirocinante, che richiedono il ricorso a procedure di gestione delle eccedenze di personale quali la cassa integrazione, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la procedura di licenziamento collettivo per riduzione e messa in disponibilità/mobilità del personale.

Art. 12.

Indennità di partecipazione.

La indennità dovuta alle tirocinanti sarà determinata dalla E.M. che definisce il piano formativo integrato al progetto personalizzato di tutela ed accompagnamento nei percorsi di inclusione sociale della vittima di violenza. In tutti i casi:

1. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere alla tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da questa prestata.
2. L'importo lordo mensile della indennità, determinabile anche in misura forfetaria, è pari ad € 400,00 così come autorizzato con nota 101974 del 14/02/2019 dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – in deroga all'art. 7 comma 8 del regolamento regionale n. 4 del 2018.
3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
4. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui all'art. 6 comma 6 del RR 4/2018 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Regolamento Regionale n. 4/2018 nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con eventuali forme di sostegno al reddito percepite, e ciò anche qualora l'indennità percepita fosse superiore alla minima di cui all'art. 7, comma 1 del Regolamento Regionale 4/2018.
6. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l'indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione detenuto dal tirocinante.
7. La tirocinante gode della parità di trattamento con gli altri lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio e pertanto può usufruire delle agevolazioni e di eventuali misure di welfare aziendale e servizi offerti dalla impresa ospitante ai propri dipendenti.

Art. 13

Attività di tutoraggio, monitoraggio e controllo.

Obbligo dell'azienda ospitante è quello di nominare un Tutor al fine di assicurare l'accompagnamento della tirocinante e la piena collaborazione con l'ente promotore dell'intervento. Il personale di tutoraggio incaricato dal soggetto ospitante che sovrintende allo svolgimento del tirocinio farà in modo di interagire e coordinarsi con i servizi professionali del CAV che hanno in carico la vittima di violenza.

Per tutto quanto concerne le attività di accompagnamento, coordinamento, monitoraggio e controllo si rinvia alle disposizioni del Regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.

Art. 14

Modalità e termini di presentazione delle candidature.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione di cui al presente Avviso possono manifestare il proprio interesse a partecipare quali Soggetti Ospitanti dei tirocini formativi di inclusione sociale nell'ambito territoriale S3 ex S10, presentando apposita **istanza di partecipazione** con le stesse modalità riportate **all'allegato a)** del presente avviso.

L'azienda dichiarerà di essere disponibile ad ospitare attività di **tirocinio di orientamento e formazione-lavoro a beneficio di donne vittime di violenza di genere in carico ai servizi del CAV** attestando di possedere i requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente avviso.

L'operatore interessato attesterà il possesso dei requisiti e la effettiva capacità quantitativa (numerica) dei tirocini ospitabili mediante attestazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 con le stesse modalità riportate dal modello sub allegato a) del presente avviso.

Gli operatori potranno, eventualmente, riportare ulteriori informazioni utili rappresentando caratteristiche aziendali, contesto sociale e ambiente di produzione nell'ambito dei quali andranno ad essere ospitati gli interventi di tirocinio.

Gli stessi possono infine dare indicazioni circa la previsione relativa alla instaurazione di rapporti contrattuali lavorativi a conclusione dei tirocini.

Gli operatori interessati potranno manifestare il proprio interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente www.agoras10.it tramite posta certificata all'indirizzo consorzioagoras10@pec.it ovvero, a mano c/o Centro Polifunzionale AGORA'S10 – Sede: Località Valle, snc – 84020 Palomonte (SA).

Il termine di presentazione è fissato per il giorno **5 febbraio 2021**.

Art. 15

Valutazione delle candidature.

Le candidature proposte dagli interessati saranno istruite da un organismo di valutazione designato allo scopo con provvedimento dirigenziale.

La designazione dei componenti dell'organismo di valutazione sarà effettuata entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico.

L'organismo istruttorio designato procederà all'esame delle candidature redigendo un apposito elenco di operatori economici qualificati.

L'organo di valutazione esprime parere istruttorio non vincolate in relazione ai requisiti di ammissibilità delle candidature proposte dagli interessati.

Nel caso che all'esame della documentazione prodotta fossero riscontrate carenze, incompletezza delle attestazioni od ogni altra irregolarità ritenuta essenziale, ma sanabile, l'organismo di valutazione, anziché escludere in prima istanza l'interessato lo inviterà ad integrare la documentazione trasmessa ammettendo lo stesso al soccorso istruttorio come previsto dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

L'organo istruttorio di valutazione provvederà infine a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.

Il parere istruttorio è trasmesso al Responsabile del procedimento nonché dell'adozione dei provvedimenti finali di rilevanza esterna.

Art. 16

Sottoscrizione della Convenzione di tirocinio.

Gli operatori economici individuati tramite il presente Avviso Pubblico sono tenuti a formalizzare i rapporti con l'Ente di Formazione Partner dell'ATS, Impresa Sociale Europe Life a r.l., con sede legale in Largo 4 Agosto 1943, 4 - Eboli (SA), in qualità di soggetto promotore, sottoscrivendo una Convenzione di Tirocinio corredata dal Progetto formativo di inserimento, redatto con la collaborazione con l'Equipe del CAV di Ambito, secondo gli schemi previsti dal Regolamento Regionale in materia di inclusione sociale, n. 9 del 2 aprile 2010, come modificato dal Regolamento Regionale n. 4 del 7 maggio 2018 e ss.mm.ii, pubblicato sul BURC n. 33 del 7 maggio 2018, per ciascuna tirocinante e sottoscritto dalla stessa.

Ciascun soggetto ospitante è tenuto ad istituire un apposito registro redatto in linea con le indicate "Linee guida per i beneficiari" del POR Campania FSE 2014-2020, secondo i format di documenti allegati allo stesso (Allegato F2 – Registro stage/tirocinio/borsa di studio ed allegati prospetti collegati e di riepilogo), che ne costituiscono parte integrante.

Ai fini del riconoscimento del tirocinio è necessario che la tirocinante abbia partecipato almeno al 70% delle ore di attività formativa previste dal progetto formativo di inserimento.

La Convenzione disciplinerà i reciproci impegni e modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

la stipula della medesima dovrà avvenire prima dell'avvio di ogni attività, pena il mancato riconoscimento delle indennità.

Nello specifico, la Convenzione stabilirà:

- a. Oggetto, finalità e durata del tirocinio;
- b. Obblighi del soggetto promotore;
- c. Obblighi del soggetto ospitante.

La Convenzione deve essere corredata obbligatoriamente dal progetto formativo relativo alla singola tirocinante finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali, dove dovranno essere specificati:

- I dati identificativi della tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- I nominativi dei due tutor (interno ed esterno) designati rispettivamente dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore;
- La sede di svolgimento del tirocinio, l'area professionale di riferimento ed il settore di attività;
- Gli obiettivi formativi e le competenze da acquisire;
- Le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- La durata, l'entità e l'articolazione dell'orario di svolgimento del tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e della copertura assicurativa per RC (Responsabilità civile) attivate a carico del soggetto promotore;
- L'indennità economica prevista per la partecipazione al tirocinio e le altre eventuali agevolazioni che possono essere previste (anche a carico del soggetto ospitante).

Art. 17

Responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il dott. Antonio Nuzzolo nell'esercizio delle funzioni di Coordinatore del Piano di Zona S3 ex S10.

Art. 18.

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.agoras10.it - alla sezione Bandi.

Inoltre viene trasmesso per la pubblicazione ai rispettivi Albi on line ai Comuni di Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Santomena, Valva.

Art. 19

Informativa del trattamento dei dati.

I dati di cui l'Ambito S3 ex S10 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) recante disposizioni sul trattamento dei dati personali. I Soggetti partecipanti alla procedura d'appalto, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano l'utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all'appalto.

Ogni documento relativo all'esecuzione del presente Capitolato è trattato nel rispetto del codice sulla privacy.

Art. 20

Impugnabilità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente avviso è ammesso ricorso:

- a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia;
- b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;

Art. 21
Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni vigenti ed in particolare alla disciplina prevista dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4 in quanto applicabili.

Art. 22
Allegati.

Allegato a) modello di domanda

Gli allegati predetti devono essere acquisiti/scaricati, compilati e regolarmente sottoscritti dagli interessati.

Il Direttore Generale del Consorzio Sociale AGORA S10
F.to Dott. Giovanni RUSSO